

Le misure previste dall'Agenzia delle dogane, che ha libero accesso alle piattaforme

# E-commerce, procedure snelle

## Sull'import di modico valore vanno dichiarati meno dati

Pagina a cura  
di SARA ARMELLA

**N**uove procedure semplificate per l'e-commerce di modico valore di prodotti importati da paesi terzi e possibilità di accedere da parte dell'Agenzia delle dogane alle piattaforme logistiche in cui sono svolte le operazioni. Queste le principali novità previste dalla determinazione direttoriale del 6 aprile 2021, prot. 100615.

La nuova procedura, già operativa, è valida fino all'entrata in vigore del nuovo pacchetto Iva, previsto per il prossimo 1° luglio. Permette di effettuare le dichiarazioni di importazione tramite il solo codice convenzionale 9990 9909 invece della normale classificazione doganale, nonché di evitare l'indicazione del codice fiscale del destinatario. È permesso, inoltre, lo sdoganamento direttamente presso luogo approvato.

La semplificazione è particolarmente significativa poiché l'individuazione della corretta voce tradizionale rappresenta un elemento spesso complesso, che impone un'attenzione e delle verifiche procedurali non in linea con la velocità richiesta dal commercio elettronico. Va tenuto presente, infatti, che sono oltre 13 mila le voci doganali e che la scelta comporta un elevato livello di tecnicismo.

Il provvedimento dell'Agenzia si rivolge alle importazioni con un valore minore di 22 euro (in via ordinaria) e di 150 euro (in presenza di ul-

### Iva e dazi per e-commerce internazionale

Valore	Regime fino al 1° luglio 2021		Regime dal 1° luglio 2021	
	Iva	Dazi	Iva	Dazi
Fino a 22 euro	No	No	Sì	No
Da 22 a 150 euro	Sì	No	Sì	No
Maggiore di 150 euro	Sì	Sì	Sì	Sì

### Semplificate anche le operazioni di reso

Un'altra semplificazione per il commercio elettronico riguarda la procedura relativa ai resi da e-commerce (cosiddetta Easy freeback).

Un forte incentivo per il commercio elettronico è il riconoscimento della facoltà, per l'acquirente, di effettuare il reso del prodotto entro un determinato periodo di tempo, senza costi e con ampia discrezionalità. I resi presentano, tuttavia, una notevole complicazione per il commercio elettronico se effettuati a livello internazionale. Per reintrodurre nel territorio nazionale i beni precedentemente esportati senza l'applicazione di nessun dazio, infatti, le formalità ordinarie richiedono un procedimento particolarmente gravoso.

La procedura ordinaria prevede la presentazione di un'istanza per la reintroduzione in franchigia dal dazio, di una domanda per la non applicazione dell'Iva (art. 68, dpr 633 del 1972), nonché di un'autorizzazione ad hoc per la reintroduzione. L'Agenzia delle dogane, inoltre, può in ogni momento controllare fisicamente lo stato delle merci.

Questa procedura non si addice, però, al cambiamento delle abitudini dei consumatori: il mondo, sempre più elettronico e globalizzato, richiede, infatti, un'impor-

tante velocizzazione della procedura. L'Agenzia ha quindi previsto, con la determinazione direttoriale 30 novembre 2020, prot. 435445, una decisiva semplificazione procedurale per la reintroduzione delle merci precedentemente esportate attraverso le piattaforme elettroniche, previa iscrizione degli operatori nel registro «e-commerce Retrelief».

Al posto delle suddette istanze si può, infatti, adempiere alle formalità richieste con una semplice indicazione delle differenti informazioni, relative all'originaria esportazione, nelle caselle 37, 40 e 44 del documento amministrativo unico doganale. Sono previsti, inoltre, controlli fisici a posteriori con verifiche trimestrali. Anche in questo caso è possibile l'accesso da parte dell'Agenzia delle dogane alla piattaforma market place in cui vengono svolte le transazioni per l'esercizio di eventuali controlli.

La nuova procedura può essere autorizzata sia per le piattaforme elettroniche di market-place che per i produttori del mercato manifatturiero che esportano tramite e-commerce, purché effettuino almeno 50 operazioni al mese. Tale possibilità è stata estesa anche per tutti gli altri operatori nazionali del settore manifatturiero e commerciale, senza limiti di operazioni mensili. Per poter utilizzare la nuova procedura è necessario, tuttavia, garantire un numero minimo di 50 reintroduzioni in franchigia al mese e essere in possesso dell'autorizzazione per lo sdoganamento presso «luogo approvato».

Mediante il codice identificativo va assicurato, inoltre, il tracciamento del singolo prodotto, con possibilità di stabilire in ogni momento la sua esatta localizzazione, la merce in entrata deve, infatti, essere la stessa di quella in uscita.

© Riproduzione riservata

possibilità di accedere direttamente alla piattaforma e di acquisire ogni dato inerente il prodotto e il cliente. Non è impedito alle autorità doganali, quindi, l'esercizio di attività di verifica e un'attenta valutazione del rischio relativo alle diverse operazioni. Questa avverrà, infatti, prima dell'importazione, per mezzo dell'analisi operata mediante l'accesso ai diversi sistemi della piattaforma logistica.

Il nuovo sistema di controllo porta chiaramente con sé un decisivo vantaggio per la gestione dei traffici e dei tempi di attesa, sebbene siano presenti delle criticità per la pervasività delle verifiche.

Mentre le verifiche ordinarie hanno come oggetto esclusivamente il bene importato nell'atto di importazione, con la relativa documentazione, attraverso questa novità si permette all'Agenzia delle

*La nuova procedura, già operativa, è valida fino all'entrata in vigore del nuovo pacchetto Iva, previsto per il prossimo 1° luglio. Permette di effettuare le dichiarazioni di importazione tramite il solo codice convenzionale 9990 9909 invece della normale classificazione doganale, nonché di evitare l'indicazione del codice fiscale del destinatario*

dogane di entrare direttamente nella piattaforma. È possibile quindi un controllo più capillare, in tempo reale, e in anticipo rispetto all'arrivo fisico del prodotto.

I controlli doganali si stanno, quindi, adattando allo sviluppo del commercio internazionale, con modalità alternative di controllo sia fisiche, come lo scanner X-Ray collocato nel magazzino degli operatori che informatiche.

È inserito, inoltre, un meccanismo premiale per i soggetti più virtuosi. I controlli sono effettuati, infatti, in modo proporzionale al livello di affidabilità dei vari operatori. Chi si dimostra più collaborativo è quindi oggetto di minori controlli.

Per tutti i soggetti l'Agenzia esercita, infine, un monitoraggio continuo, con cadenza almeno mensile, per vigilare sul mantenimento dei requisiti necessari per l'autorizzazione.

© Riproduzione riservata



teriori requisiti), provenienti da vendite a distanza tramite utilizzo di un'interfaccia e-commerce. Sono esplicitamente esclusi particolari prodotti, come i tabacchi, gli alcool e i profumi.

Con l'eccezione dei corrieri internazionali e dei soggetti che già utilizzano procedure semplificate all'importazione, per tutti gli altri operatori è

necessaria l'iscrizione alla nuova piattaforma «E-commerce P4I». L'istanza è da richiedere necessariamente entro il 21 aprile all'ufficio doganale competente.

Per avere accesso alla nuova procedura sono previsti diversi requisiti, verificati al momento dell'iscrizione. Tra i più significativi c'è la prova di aver effettuato 2 mila ope-

razioni minime mensili, ma anche la certificazione doganale Ae Full. Il richiedente deve essere, quindi, particolarmente operativo e in possesso della più importante qualifica di affidabilità doganale.

Interessanti sono, inoltre, le condizioni del tracciamento della filiera, dall'origine del flusso logistico fino alla consegna al destinatario e la necessità di dotarsi di un sistema di controllo interno, che permetta sia di evitare

le dichiarazioni errate che l'esclusione automatica delle operazioni più rischiose.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla possibilità, per l'Agenzia delle dogane, di accedere direttamente alla piattaforma «logistica» in cui sono svolte le operazioni, per effettuare attività di monitoraggio e di controllo doganale preventivo. Se da un lato, dunque, l'operatore e-commerce è tenuto a fornire meno dati nelle dichiarazioni doganali, dall'altro la selezione delle operazioni da bloccare o da accettare è agevolata per la dogana, grazie alla